

17/4/2025



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/42/CU17/C1



**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14  
MARZO 2025, N. 25, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
RECLUTAMENTO E FUNZIONALITÀ DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI”**

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

**Punto 17) Odg Conferenza Unificata**

**Le Regioni e le Province Autonome esprimono parere favorevole con le proposte emendative allegate e condizionato all’impegno del Governo a prevedere misure in ordine all’incremento del limite del salario accessorio per le Regioni e per le Province autonome nonché per gli Enti strumentali e Aziende e Enti del Servizio Sanitario Nazionale.**

In particolare, si condiziona il parere favorevole all’inserimento della norma volta a riconoscere la possibilità di incrementare il limite il salario accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con i risparmi conseguiti a seguito dell’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di assunzione di personale di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, asseverati dai rispettivi organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del predetto limite, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi previsti.

Il parere favorevole è altresì condizionato all’inserimento della norma che prevede che al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e per favorire una maggiore attrattività degli enti del servizio sanitario nazionale e nel contempo la riduzione del fenomeno delle dimissioni anticipate, i risparmi conseguiti a livello regionale da tali enti rispetto al limite di spesa per il personale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale, per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il relativo importo è adeguato annualmente in rapporto ai risparmi conseguiti rispetto al limite di spesa di cui al precedente periodo. Le risorse possono essere attribuite dalle regioni

agli enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la perequazione del trattamento accessorio.

Si rileva, che la riformulazione dell'emendamento, in merito all'incremento del limite del salario accessorio, presentata dal Governo in sede di esame in Commissione parlamentare, non risponde appieno alle esigenze delle Regioni e delle Province autonome in quanto la stessa sembrerebbe non applicarsi agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e creerebbe uno svantaggio alle Amministrazioni che in questi anni hanno assunto e conseguentemente incrementato la consistenza di personale rispetto al 2018 anche con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del DL 34/2019 e all'articolo 11 del DL 35/2019.

Roma, 17 aprile 2025





CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
25/32/CR05/C1-C7

**PRIME PROPOSTE EMENDATIVE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2025 N. 25  
RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E  
FUNZIONALITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni*”, ha condiviso le seguenti prime proposte emendative:

**Disposizioni in materia di personale del comparto funzioni locali**

**1) 12.4 bis (Incremento del limite del salario accessorio)**

All’articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“4. bis- Le regioni, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, possono incrementare il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di assunzione di personale di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, asseverati dai rispettivi organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del predetto limite, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi previsti.

**Relazione illustrativa**

L’emendamento prevede la possibilità di incrementare il limite per il salario accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con i risparmi conseguiti a seguito dell’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di assunzione di personale di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, asseverati dai rispettivi organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del predetto limite, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi previsti.



## In via subordinata

### **12.4 bis**

All'art. 1, comma 832, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, sono proposte le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "*legislazione vigente*" le parole "*in materia di turn over*" sono soppresse;
- b) dopo le parole "*amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del presente articolo*", sono aggiunte le seguenti parole "*, nonché delle amministrazioni regionali o locali,*".

All'art. 1, comma 833, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, dopo le parole "*nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*", sono aggiunte le seguenti parole "*o loro aggiornamenti,*".

### **Relazione illustrativa**

Gli emendamenti proposti consentirebbero anche alle realtà territoriali, soggette alle disposizioni in tema di reclutamento e capacità assunzionale di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, di poter beneficiare, al pari di altre amministrazioni pubbliche e secondo i medesimi presupposti di strutturale destinazione dei risparmi conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai rispettivi organi di controllo, della possibilità di destinare i medesimi risparmi all'incremento stabile dei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale.

## **2) 8.3 (Uffici diretta collaborazione)**

Il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso.

### **Relazione illustrativa**

La proposta emendativa si motiva in considerazione della già riconosciuta applicabilità anche al comparto regionale, come previsto dallo stesso articolo 3, comma 1 del D.L. 44/2023 (e ulteriormente confermato in recente giurisprudenza costituzionale, vedasi Sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2024), delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 165/2001, nella configurazione di un potere discrezionale in capo alle regioni di dare applicazione alle disposizioni ivi contenute per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione tenendo conto delle proprie peculiarità ordinamentali, tanto da far rilevare come inutiliter dato l'intervento normativo *de quo*.



A

### **3) 1.1 (Facoltà assunzionali reclutamento giovani)**

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole "*Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis*" inserire le seguenti "*e le Regioni*".

#### **Relazioni illustrativa**

L'emendamento propone di estendere anche alle Regioni la facoltà concessa agli enti locali di incrementare di un ulteriore 10 per cento la percentuale delle facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni di giovani con contratto di apprendistato e contratto di formazione e lavoro in caso di reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ove strettamente conferente ai profili tecnici banditi.

### **4) 3.1 (Disposizioni in materia di mobilità volontaria con riferimento al rapporto con le procedure concorsuali)**

All'articolo 3 sostituire il comma 1, lett. c) con il seguente: "l'articolo 30, comma 2-bis è abrogato".

#### **Relazione illustrativa**

Il superamento della procedura di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, permette di accelerare il ricambio generazionale e garantisce una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

#### **o, in subordine,**

All'articolo 3, comma 1, lett. c) dopo le parole "nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale." inserire le seguenti "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizione di legge di cui al comma 1-quinquies del presente articolo.";

All'articolo 3, comma 1, lett. c), all'articolo 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente "Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a far data dal 01/01/2026."



### **Relazione illustrativa**

Si propone di adeguare la previsione contenuta nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 con quanto già previsto al medesimo articolo 30, comma 1-quinquies, il quale esclude dall'applicabilità dei limiti percentuali del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità l'utilizzo di personale in comando e distacco. Si propone altresì di posporre l'efficacia della previsione di cui al comma 2-bis al 1° gennaio 2026.

#### **5) 3.1 (Periodo di vigenza delle graduatorie concorsuali)**

All'articolo 3, comma 1, lett. d), n.3, al punto 3.1 dopo le parole "*al secondo periodo*" sono aggiunte le seguenti: "dopo le parole: "*Sono fatti salvi i periodi di vigenza*", la parola "*inferiori*" è sostituita con la parola "*diversi*" e".

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento afferisce all'art. 35 comma 5-ter del Dlgs 165/2001 proponendo un miglioramento della formulazione del testo normativo al fine di evitare confusioni e garantire una maggiore chiarezza interpretativa. Il termine "diversi periodi di vigenza" risulta più ampio e preciso rispetto a "periodi di vigenza inferiori", in quanto non implica una limitazione temporale in senso stretto, ma fa riferimento a qualsiasi periodo diverso da quello previsto dalla norma generale. Questo consente il pieno esercizio della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale (concernente i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale), per come definita da consolidato orientamento giurisprudenziale costituzionale (fra le altre, Sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2024), senza vincolare il legislatore regionale medesimo a intervenire solo per definire una durata di vigenza delle proprie graduatorie concorsuali inferiore ai due anni.

#### **6) 3.1 (Utilizzo delle graduatorie)**

All'articolo 3, comma 1, lett. d), n.4, al punto 4, le parole "*in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale.*" sono soppresse.

### **Relazione illustrativa**

In coerenza con i principi generali operanti in materia di trasparenza si propone l'abrogazione della previsione per cui la pubblicazione è riservata ai soli partecipanti alla procedura medesima.

Tale previsione, infatti, limita l'accessibilità delle graduatorie concorsuali ai cittadini e determina oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni per i necessari adeguamenti tecnici.



### 7) 3.2 (Procedura di mobilità del personale comandato)

Il comma 2, dell'articolo 3 è soppresso.

#### Relazione illustrativa

Si propone l'abrogazione della disposizione in parola in quanto la medesima appare in contrasto con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 10-bis del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", il quale dispone la proroga fino al 31/12/2025 per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di bandire procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disposizione, inoltre, di carattere transitorio non appare neppure coerente con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lett. c) del medesimo decreto-legge 25/2025, in quanto consentirebbe, per l'anno 2025, l'effettuazione delle mobilità ivi previste anche oltre il limite percentuale del 15 per cento previsto a regime dal citato articolo 3.

### 8) 8.3 bis (Estensione alle Regioni delle facoltà assunzionali per contratto di lavoro di apprendistato e adeguamento del limite per le risorse destinate al salario accessorio)

Dopo il comma 3 dell'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

*"3.bis -All'articolo 3-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al comma 4-bis dopo la parola "Per" aggiungere "le regioni" e dopo le parole "accessori del personale" aggiungere "dall'ultimo periodo del comma 1,"*

#### Relazione illustrativa

L'emendamento estende la previsione contenuta nel comma 4-bis, dell'articolo 3-ter, del D.L. n. 44/2023 anche alle Regione, con riferimento all'incremento al 20% delle facoltà assunzionali esercitabili per i contratti di lavoro di apprendistato, alla deroga, sempre per i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato, delle procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 165/2001. Inoltre, estende anche ai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato l'adeguamento del limite per le risorse destinate al salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 33, del d.l. n. 34/2019.

### 9) 8.3 ter (Nuove modalità di reclutamento per le Regioni)

Dopo il comma 3 bis, dell'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

*"3.ter- All'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:*



a) il titolo "Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali" è sostituito con il seguente:

"Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione delle regioni e degli enti locali"

b) al comma 1 le parole "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti "Le regioni e gli enti locali"

c) al comma 2 le parole "I rapporti tra gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti "I rapporti tra gli enti di cui al comma 1"

d) al comma 3 le parole "Gli enti locali aderenti" sono sostituite dalle seguenti "Gli enti aderenti" e le parole "Gli enti locali interessati" sono sostituite dalle parole "Gli enti interessati"

e) al comma 4 le parole "In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili." sono soppresse.

f) al comma 5 le parole "enti locali aderenti" sono sostituite dalle parole "enti aderenti"

g) al comma 8 le parole "gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti "Le regioni e gli enti locali"

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento intende ampliare la possibilità di ricorrere alle nuove modalità di reclutamento anche alle Regioni permettendo, tra l'altro, la possibilità di razionalizzare le procedure di reclutamento tra Regioni ed Enti locali con applicazione del medesimo CCNL funzioni locali che prevede, tra l'altro, omogeneità nei profili professionali di inquadramento

Il comma 4 è riformulato al fine di eliminare un inciso che fa riferimento a norme abrogate.

### **10) 8.3 e 8.5 (Esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano dalle disposizioni in materia di Uffici di diretta collaborazione e in materia di stabilizzazione personale Mase)**

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».





## Relazione illustrativa

Si ritiene opportuno proporre lo stralcio del riferimento alle province autonome a tutela delle competenze statutariamente previste all'articolo 8, primo comma, numero 1), in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto.

Quanto alla proposta sub a), inoltre, si tenga presente che la soppressione del riferimento alle province autonome è coerente con la clausola di salvaguardia già presente nel decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", all'articolo 28. (*Clausola di salvaguardia*)

### 11) 8. 3 quater (Reclutamento dirigenti)

Dopo il comma 3 ter, dell'articolo 8, aggiungere il seguente comma: "3. quater- Le Regioni interessate da interventi concernenti le infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed ospedaliere, da realizzare a valere su fondi statali o regionali, possono stipulare contratti di diritto privato per la copertura di posizioni dirigenziali, in deroga al limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni, per un massimo di quattro unità, previo formale accertamento dell'assenza di professionalità, nell'ambito del proprio personale dirigente, idonee a curare la realizzazione delle suddette infrastrutture. Tali contratti hanno una durata massima di cinque anni e non sono rinnovabili. Le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono effettuate in deroga alle limitazioni di spesa previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2025."

## Relazione illustrativa

Nel panorama complessivo delle Regioni è emersa una forte esigenza di una maggiore implementazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed ospedaliere che in diversi casi vede un coinvolgimento delle stesse amministrazioni segnatamente per quanto concerne l'edilizia ospedaliera.

A tal fine anche in ragione di oggettive carenze nell'organizzazione delle amministrazioni regionali, per quanto concerne i profili tecnici presenti nell'area della dirigenza si rende necessario un reclutamento temporaneo e straordinario finalizzato a fronteggiare i bisogni derivanti da tali esigenze infrastrutturali del territorio e ammodernamento della rete ospedaliera.

La disposizione proposta in ragione della sua straordinarietà ha durata limitata nel tempo sia per l'attuazione che per la durata dei contratti privatistici che non sono rinnovabili.

Il reclutamento deve avvenire previo accertamento dell'assenza di figure professionali a ciascuna Regione.

### 12) 19.9 bis (deroga rilascio DURC tra Amministrazioni Pubbliche)

Dopo comma 9, dell'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

"9.bis- All'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8 *septies* inserire il seguente. "8 *septies bis*



amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non necessitano di acquisire il DURC in caso di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, verso altre pubbliche amministrazioni.”

#### **Relazione illustrativa**

L'emendamento prevede che nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sia necessario acquisire il DURC. L'emendamento si rende necessario per evitare che, sulla base di presunte irregolarità contributive derivanti dal disallineamento degli archivi presenti nella banca dati INPS (denominata Passweb) e i contributi versati dalle pubbliche amministrazioni, sia rilasciato un DURC negativo con gravi ritardi nell'erogazione dei finanziamenti pubblici medesimi, che possono compromettere anche in modo definitivo la certificazione delle spese alla Commissione Europea ed il relativo il rimborso dei contributi afferenti a progetti co – finanziati.

#### **13) 21-bis (Clausola di salvaguardia Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano)**

Dopo l'articolo, 21, inserire il seguente:

“Art. 21-bis (*Regioni a statuto speciale e province autonome*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

\*\*\*

#### **Disposizioni in materia di personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale**

#### **14) 3.1 (Disposizioni in materia di mobilità volontaria con riferimento al rapporto con le procedure concorsuali)**

All'articolo 3, comma 1, lett. c), laddove sostituisce il testo dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: “*della Presidenza del Consiglio dei ministri*” aggiungere le seguenti:  
“*e delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale*”;



- A
- b) dopo le parole: *"presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati"* aggiungere le seguenti: *"ovvero presso gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e gli uffici ad essi afferenti"*.

### **Relazione illustrativa**

Con l'emendamento sub a) si intende esentare le aziende ed enti del SSN dall'osservanza dell'obbligo, introdotto dal novellato articolo 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, di attivare le procedure di mobilità per una percentuale non inferiore al 15 per cento della facoltà assunzionali, obbligo che allungherebbe i tempi per il reclutamento del personale che direttamente (quello sanitario e socio-sanitario) o indirettamente (personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico) contribuisce al conseguimento dei livelli essenziali di assistenza.

L'emendamento sub b) è volto ad escludere gli Assessorati alla Sanità e gli uffici ad essi afferenti dall'obbligo, previsto dalla predetta disposizione legislativa, di procedere all'immissione in ruolo del personale in posizione di comando che ne faccia domanda e abbia prestato servizio presso gli stessi Assessorati e uffici da almeno dodici mesi con valutazioni della performance favorevoli. La modifica proposta è consequenziale all'impossibilità per le amministrazioni regionali di inquadrare il personale medico e sanitario del SSN nei propri ruoli, nei quali non è previsto alcun profilo corrispondente. A tale personale, peraltro, non sarebbero riconoscibili istituti giuridici ed economici specificatamente ed esclusivamente previsti dai contratti collettivi nazionali del Comparto Sanità e della dirigenza dell'Area Sanità. L'esclusione dell'obbligo in questione anche nei confronti del personale comandato appartenente a ruoli diversi da quelli sanitario e socio-sanitario è motivato dalla circostanza che questo personale, in massima parte proveniente dalle aziende sanitarie, effettua attività comunque collegate a quelle espletate nelle stesse aziende (e quindi finalizzate ancorché in via indiretta all'erogazione dei LEA), le quali, pertanto, al termine del comando potrebbero così recuperare professionalità in possesso delle necessarie competenze.

### **15) 3.1 (Utilizzo delle graduatorie concorsuali)**

All'articolo 3, comma 1, lett. d), punto 4, laddove introduce il comma 5-quater all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito, in fine, il seguente periodo: *"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale"*.

### **Relazione illustrativa**

La proposta esclusione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale dall'applicazione delle disposizioni del comma 5-quater dell'articolo 35 del D.lgs. 165/2001, introdotto



dall'articolo 3 del decreto-legge, è motivata dalla circostanza che l'obbligo di redigere tre graduatorie da parte della commissione concorsuale e la relativa pubblicazione sul portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del D.lgs. 165/2001 rallenterebbero la conclusione delle procedure concorsuali, in contrasto con l'esigenza delle aziende sanitarie, in funzione della salvaguardia dei LEA, di procedere con la massima rapidità possibile all'assunzione del personale.

#### **16) 3.2 (Procedura di mobilità del personale comandato)**

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole *"della Presidenza del Consiglio dei ministri"* aggiungere le seguenti: *" , delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e degli uffici ad essi afferenti"*.

##### ***Relazione illustrativa***

L'articolo 3, comma 2 inserisce un regime transitorio per l'anno 2025 rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del D.lgs. 165/2001, modificato dal comma 1, lett. c) dell'articolo 3 del D.L.

L'esclusione effettuata con l'emendamento sopra proposto degli enti del SSN, degli Assessorati alla Sanità e degli uffici ad esso afferenti, dall'applicazione dell'articolo 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001 esclude logicamente che nei confronti dei predetti soggetti possa essere previsto un regime transitorio rispetto all'applicazione dello stesso articolo.

#### **17) 4.10. (Esclusione del personale della dirigenza veterinaria e sanitaria degli enti del Servizio sanitario nazionale dalle limitazioni in materia di reclutamento di personale a tempo determinato e con rapporto di lavoro flessibile)**

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica"*, sono inserite le seguenti: *" , veterinaria e sanitaria"*.

##### ***Relazione illustrativa***

L'emendamento estende la deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 già prevista nei confronti del personale della dirigenza medica e del personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario, limitatamente a ciascun anno del triennio 2024-26, anche al personale della dirigenza veterinaria e sanitaria non medica. Ciononostante, in considerazione della frequente necessità per gli enti del SSN, al fine di garantire i livelli



A

essenziali di assistenza, di acquisire personale anche di tali profili con contratti di lavoro flessibile oltre il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 previsto dall'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010, sia nei casi di mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia laddove il fabbisogno aziendale è legato ad esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico.

Si sottolinea che l'emendamento proposto non determina nessun maggior costo poiché gli oneri per il reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile sono compresi nel limite generale di spesa per il personale degli enti del SSN di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, limite dato dalla spesa complessiva sostenuta nel 2018 o, se superiore, da quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4%.

**18) 14-bis (Incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Servizio sanitario nazionale)**

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

14-bis. *“Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e per favorire una maggiore attrattività degli enti del servizio sanitario nazionale e nel contempo la riduzione del fenomeno delle dimissioni anticipate, i risparmi conseguiti a livello regionale da tali enti rispetto al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale, per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il relativo importo è adeguato annualmente in rapporto ai risparmi conseguiti rispetto al limite di spesa di cui al precedente periodo. Le risorse possono essere attribuite dalle regioni agli enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la perequazione del trattamento accessorio”.*

**Relazione illustrativa**

Al fine di rendere maggiormente attrattivo il rapporto di lavoro con gli enti del Servizio sanitario nazionale e di ridurre il fenomeno delle dimissioni anticipate, con il comma proposto si intende consentire agli stessi enti la possibilità di incrementare con i risparmi di spesa i fondi per il trattamento accessorio del personale nel limite del 10 per cento del valore dei fondi contrattuali. La misura massima dell'incremento è data dai risparmi conseguiti a livello regionale rispetto al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente la misura non determina alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. Per evitare che l'incremento dei fondi possa determinare una riduzione stabile di risorse destinate ad assunzioni necessarie a garantire i LEA, si prevede la riduzione dei fondi



nell'ipotesi di riduzione dei risparmi. Inoltre, si autorizzano le regioni a ripartire le risorse tra gli enti del SSN con la finalità di perseguire la perequazione del trattamento accessorio, che consenta un almeno parziale riequilibrio della misura pro capite dei fondi contrattuali, spesso ingiustificatamente molto differenziata tra un'azienda sanitaria e l'altra della stessa regione.

#### **19)14-ter (Modifiche alle disposizioni in materia di affidamento di servizi sanitari a terzi)**

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

“All'articolo 10, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: *“Le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale fino al 30 giugno 2026 possono affidare a terzi per non più di dodici mesi i servizi di emergenza-urgenza anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non eccedente il predetto termine, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente periodo nonché delle linee guida contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 3 recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici”*.
- b) al comma 2 dopo le parole “i servizi di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: *“fermo restando quanto previsto al secondo periodo”*.

#### **Relazione illustrativa**

Con l'introduzione del secondo periodo all'articolo 10, comma 1 del DL 34/2023 e l'integrazione apportata al secondo comma dello stesso articolo, si consente, fino al 30 giugno 2026, alle aziende ed enti del SSN di affidare a terzi i servizi di emergenza-urgenza, anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non eccedente il 30 giugno 2026. La misura si palesa necessaria in quanto l'obbligo di affidamento dei predetti servizi da parte di ciascuna stazione appaltante in un'unica occasione e per non più di dodici mesi non prorogabili, può determinare, alla scadenza dell'appalto, una significativa riduzione delle prestazioni erogate nell'ambito delle strutture di emergenza-urgenza che, come è noto, soffrono di una generale forte carenza di personale a cui le aziende ed enti del SSN non riescono a far fronte nonostante la ripetuta indizione di procedure concorsuali, che di frequente vanno deserte o comunque determinano un numero di assunzioni largamente inferiore rispetto al fabbisogno. Si sottolinea al riguardo che spesso neppure il ricorso alle prestazioni aggiuntive da parte del personale in servizio è in grado di sopperire a tale carenza di organico.



## 20) 4.9 (Trattenimento in servizio dei Medici di Medicina Generale)

Dopo il comma 9 dell'art.4 aggiungere il seguente

*“9.bis. Al comma 9-octiesdecies dell'articolo 4 della legge n. 14, del 24 febbraio 2023, le parole “l'anno 2026” è sostituito con “l'anno 2028” e il termine “settantaduesimo” è sostituito con “settantacinquesimo”.*

### **Relazione esplicativa alla proposta di emendamento**

La presente proposta di emendamento interviene sull'articolo 4, comma 9-octiesdecies, della legge n. 14 del 24 febbraio 2023, modificando i termini relativi all'età massima di servizio per i medici di medicina generale (MMG). Nello specifico, si prevede la sostituzione dell'anno 2026 con il 2028 e del termine "settantaduesimo" con "settantacinquesimo".

Tale modifica si rende necessaria alla luce della persistente carenza di medici di medicina generale sul territorio nazionale, una criticità che potrebbe compromettere la continuità assistenziale per la popolazione. Considerando le previsioni relative alla disponibilità di nuovo personale medico, basate sulle future fuoriuscite dai percorsi universitari e formativi, si ritiene opportuno adottare una misura transitoria che consenta di prolungare ulteriormente l'età di servizio per i MMG.

L'estensione dell'età massima da 72 a 75 anni per coloro che ne facciano richiesta mira a garantire una maggiore stabilità nell'erogazione dell'assistenza primaria, permettendo ai medici prossimi al pensionamento di continuare ad esercitare la loro attività per un periodo aggiuntivo. Tale intervento contribuisce a mitigare l'impatto della carenza di personale, in attesa che le nuove generazioni di medici completino il percorso formativo e possano progressivamente colmare il fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale.

La proroga proposta si inserisce, dunque, in una strategia di gestione dell'emergenza che, nel breve periodo, consente di rispondere in modo efficace alla necessità di continuità assistenziale, salvaguardando al contempo la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Roma, 27 marzo 2025



